Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2604/2000 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

(GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 496/2002 del Consiglio del 18 marzo 2002	L 78	4	21.3.2002
►**M2**	Regolamento (CE) n. 823/2004 del Consiglio del 26 aprile 2004	L 127	7	29.4.2004
►**M3**	Regolamento (CE) n. 83/2005 del Consiglio del 18 gennaio 2005	L 19	1	21.1.2005

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2604/2000 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ([1]), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1742/2000 ([2]) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

(2) Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, la Commissione ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1741/2000 ([3]), un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia.

(3) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º ottobre 1998 e il 30 settembre 1999 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(4) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure antidumping, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) 384/96 («regolamento di base»), a tutte le parti interessate che ne avevano fatto richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(6) Un ulteriore sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della seguente società collegata ad un produttore esportatore coreano che aveva risposto al questionario:

— SK Global Belgium NV (Anversa).

(7) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli

([1]) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).
([2]) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.
([3]) GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6.

▼B

importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative alla comunicazione.

(8) Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, se del caso, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni definitive.

(9) Dopo un riesame delle risultanze provvisorie, effettuato sulla base delle informazioni raccolte successivamente, si conclude che è opportuno confermare le principali risultanze esposte nel regolamento provvisorio.

C. **PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

1. **Prodotto in esame**

(10) Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 3907 60 20 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907 60 80 10). Poiché non sono pervenute nuove osservazioni in merito a tale definizione, sono confermate le risultanze provvisorie relative al prodotto in esame.

2. **Prodotto simile**

(11) Al considerando 12 del regolamento provvisorio, la Commissione ha accertato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità erano prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentavano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e avevano le stesse applicazioni. Poiché a tale proposito non sono state presentate nuove prove, in relazione al prodotto simile sono confermate le risultanze provvisorie.

D. **DUMPING**

1. **Valore normale**

(12) Il produttore esportatore indonesiano, che risultava aver fornito informazioni false e fuorvianti e per il quale era dunque stato applicato l'articolo 18, paragrafo 1, ha contestato le risultanze della Commissione. Egli ha affermato che il ricorso all'articolo 18 non era giustificato e che la mancata accettazione delle sue spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») rappresentava una misura indebitamente rigorosa.

(13) La Commissione ha riesaminato tutte le informazioni fornite dalla società nella sua risposta al questionario e nel corso del sopralluogo di verifica. È stato confermato che l'unità organizzativa della società, la quale, secondo le asserzioni della società stessa, svolgeva esclusivamente attività di tipo finanziario e si supponeva non avesse nessuna relazione con il prodotto in esame, aveva attività ben più ampie. In effetti, questa unità svolgeva tutte le normali attività di una sede centrale. È stato inoltre confermato che non era possibile considerare tutte le attività e le spese di questa unità del tutto disgiunte dalla produzione e dalle vendite del prodotto in esame. È inoltre emerso chiaramente che la società in questione aveva fornito informazioni false e fuorvianti riguardo alle attività svolte dalla sede centrale.

(14) Pertanto, il rifiuto di accettare le SGAV indicate dalla società è risultato perfettamente giustificato e in linea con l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

Valore normale basato sulle vendite effettuate sul mercato interno

(15) Due società taiwanesi hanno chiesto che le vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali fossero determinate su

▼B

base trimestrale e non annua. A motivazione della richiesta, tali società affermato che durante il periodo dell'inchiesta c'erano state notevoli variazioni di costi e di prezzi del prodotto in esame, dovute prevalentemente a variazioni del prezzo delle materie prime.

(16) Le fluttuazioni dei costi e dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sono quasi inevitabili in qualunque inchiesta antidumping. Al momento di stabilire quali vendite fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione, al fine di tener conto di tali fluttuazioni, ha costantemente applicato il metodo basato sul confronto tra i singoli prezzi praticati sul mercato interno e la media ponderata del costo di produzione per il periodo dell'inchiesta. Si ritiene che la particolare situazione delle due società che hanno avanzato la richiesta non giustifichi una deviazione dal metodo utilizzato per tutte le società interessate dal presente procedimento. Ciò sarebbe inoltre contrario alla prassi normalmente seguita dalla Commissione di utilizzare lassi di tempo diversi per la verifica del carattere di «normali operazioni commerciali» (trimestri) e per le altre fasi del calcolo del dumping (anni).

(17) Occorre infine notare che le prime informazioni pertinenti (es.: dati trimestrali relativi ai costi di produzione) sono state presentate solo dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie. Ciò benché tali informazioni riguardassero fatti ben noti alle società prima del sopralluogo di verifica o prima della compilazione del questionario. Pertanto, in questa ultima fase dell'inchiesta, la Commissione non avrebbe potuto verificare la consistente quantità di informazioni necessarie a modificare il metodo usato per stabilire la redditività delle vendite sul mercato interno.

(18) Una società coreana ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione per ripartire l'importo delle SGAV, esposto al considerando 50 del regolamento provvisorio.

(19) Dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie, questo produttore esportatore ha presentato nuovi dati, ma, nonostante una richiesta della Commissione, non ha fornito prove o spiegazioni circa il metodo di ripartizione utilizzato. Di conseguenza, l'obiezione della società è stata respinta.

Valore normale costruito

(20) Un produttore esportatore indonesiano ha contestato il margine di profitto usato per la costruzione del valore normale nel caso di un tipo di PET esportato dallo stesso produttore esportatore nella Comunità.

(21) L'orientamento della Commissione di utilizzare l'effettivo margine di profitto ottenuto sulle vendite di altri tipi di PET effettuate da questo produttore esportatore nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno è pienamente in linea con l'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base (cfr. considerando 21 del regolamento provvisorio). Pertanto, si confermano le risultanze provvisorie.

(22) Uno dei produttori esportatori malesi ha obiettato riguardo al metodo, basato sul fatturato, applicato dalla Commissione per la ridistribuzione di alcune SGAV nella fase di costruzione del valore normale nel regolamento provvisorio.

(23) Da una verifica è risultato che il metodo di distribuzione applicato dalla società nella sua risposta al questionario per alcune spese era impreciso e inadeguato e tradizionalmente non utilizzato. Per questo motivo e in mancanza di un metodo di ripartizione più adeguato, le pertinenti SGAV sono state ridistribuite sulla base del fatturato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. L'orientamento adottato in materia nel regolamento di base è pertanto confermato.

▼B

(24) Due produttori esportatori indonesiani hanno obiettato, che per le società che non hanno effettuato vendite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, i valori normali dovrebbero essere basati, più che su un valore normale costruito, sui prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno da un'altra società.

(25) Il motivo per cui non è stato possibile utilizzare i prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno da un'altra società è stato già spiegato al considerando 19 del regolamento provvisorio. Nessuno dei due produttori esportatori interessati ha fornito prove atte a confutare gli argomenti addotti dalla Commissione per utilizzare il valore normale costruito. La Commissione ha tuttavia riesaminato tutte le informazioni presentate e, di conseguenza, è confermato il metodo utilizzato per le misure provvisorie.

(26) Una società coreana ha obiettato che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare le sue SGAV per la costruzione del valore normale, poiché le relative vendite effettuate sul mercato interno non erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La stessa società ha affermato che tale metodo era in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base.

(27) Come esposto al considerando 21 del regolamento provvisorio, è prassi normalmente seguita dalla Commissione considerare attendibili le spese generali, amministrative e di vendita reali quando il volume delle vendite effettuate sul mercato interno dalla società interessata può essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all'esportazione nella Comunità. In effetti, il fattore determinante per considerare utilizzabili le SGAV non è la redditività delle vendite cui esse si riferiscono, ma il fatto che una quantità sufficientemente rappresentativa di vendite sia stata effettuata tra parti indipendenti. Pertanto, si confermano le risultanze provvisorie.

(28) Una società taiwanese ha chiesto che i costi di produzione per il settembre 1999 non fossero tenuti in considerazione a causa del terremoto che ha colpito Taiwan.

(29) Tuttavia, indipendentemente dal fatto di poter concedere o meno adeguamenti per terremoti o per simili casi di forza maggiore, la società non ha potuto dimostrare se e in quale misura il terremoto avesse influito sui costi. Inoltre, la Commissione, di propria iniziativa, ha analizzato il preteso impatto sui costi di produzione e ha rilevato che la produzione del settembre 1999 era quantitativamente superiore a quella di diversi altri mesi del periodo dell'inchiesta, mentre l'incremento dei costi relativo a quel mese non andava al di là dell'incremento registrato in altri mesi del periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, né la quantità prodotta nel mese di settembre, né i costi relativi allo stesso periodo hanno potuto essere considerati eccezionali. Pertanto, la richiesta della società è stata respinta.

2. **Prezzo all'esportazione**

(30) Un produttore esportatore indonesiano ha asserito che, nel costruire i suoi prezzi all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione aveva dedotto un importo eccessivo per le spese generali amministrative e di vendita e per i profitti per il ruolo svolto dall'importatore collegato.

(31) Per quanto attiene alla percentuale di SGAV dedotta, la Commissione si è potuta basare solo sulle informazioni disponibili, cioè sulla contabilità certificata della società commerciale collegata. A tale proposito, occorre notare che, riguardo alle SGAV, non sono state fornite indicazioni specifiche per prodotto, benché il questionario ne facesse esplicita richiesta. Di conseguenza, l'importo delle SGAV dedotto è stato determinato sulla base del fatturato.

▼B

(32) Per quanto attiene al margine di profitto dedotto, il considerando 23 del regolamento provvisorio ha stabilito che, in considerazione del ruolo svolto da un operatore commerciale, un margine di profitto del 5 % potesse essere ritenuto ragionevole. In mancanza di altre informazioni verificabili, tale orientamento è confermato.

3. **Confronto**

(33) Un produttore esportatore indonesiano ha affermato che la Commissione aveva ignorato le sue richieste di detrazione sul valore normale.

(34) Per tale società, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati determinati sulla base della media ponderata dei reali importi rilevati per altri produttori esportatori interessati dall'inchiesta in relazione alla produzione e alle vendite del prodotto simile in Indonesia. L'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base stabilisce che si tenga debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze tra i fattori che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Poiché per la società in questione non sono stati utilizzati i prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno, gli adeguamenti con incidenza sulla comparabilità dei prezzi sono stati, in questo caso, quelli relativi alle SGAV di altre società utilizzate per la costruzione del valore normale. Pertanto è confermato l'orientamento adottato per la determinazione provvisoria.

Caratteristiche fisiche

(35) Uno dei produttori esportatori malesi ha affermato che il tipo di PET venduto sul mercato interno aveva un valore di mercato superiore a quello del PET esportato nella Comunità e che quindi il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato di conseguenza.

(36) Tuttavia, il produttore esportatore non aveva richiesto adeguamenti per differenze fisiche né nel questionario, né durante il sopralluogo di verifica. Egli inoltre non ha quantificato il valore di mercato della pretesa differenza. Per di più, nel corso dell'inchiesta non sono emerse, né sono state fornite, prove a sostegno di tale richiesta. In considerazione di quanto sopra, la richiesta è stata respinta.

Oneri all'importazione e imposte indirette

(37) Un produttore esportatore dell'India ha affermato che sarebbe stato legittimo accogliere una richiesta di restituzione del dazio, poiché, mentre i dazi all'importazione sono stati restituiti al momento dell'esportazione, non esiste una restituzione equivalente per le vendite sul mercato interno, con un conseguente effetto sulla comparabilità dei prezzi. Lo stesso esportatore ha inoltre affermato che gli adeguamenti avrebbero dovuto essere concessi indipendentemente dal fatto che i dazi fossero stati pagati o meno sulle importazioni di materie prime e indipendentemente dal fatto che dette materie prime fossero incorporate o meno nel prodotto simile venduto sul mercato interno.

(38) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, si procede ad un adeguamento del valore normale soltanto sui dazi all'importazione riscossi sui prodotti simili e sulle materie prime in essi incorporate, destinati al consumo nel paese esportatore e che sono rimborsati (o non sono riscossi) per i prodotti esportati nella Comunità. Occorre notare che, in questo caso, l'esportatore ha basato la propria richiesta di restituzione del dazio esclusivamente sull'importo dei dazi all'importazione rimborsati al momento dell'esportazione di PET. Conformemente

▼B

al principio del credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme = DEPB) applicabile alla società, al momento dell'esportazione è stata concessa una restituzione di dazio a prescindere dal fatto che le materie prime destinate alla produzione del prodotto simile fossero state importate o meno. Inoltre, nella risposta al questionario o nel sopralluogo di verifica, la società non ha fornito indicazioni del reale importo degli oneri all'importazione pagati sulle materie prime per il PET venduto sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta e rimborsati o non riscossi quando il prodotto in esame è stato esportato nella Comunità. Ne consegue che la società non ha potuto dimostrare che i dazi all'importazione rimborsati erano inclusi nel prezzo praticato sul mercato interno. Pertanto, non è stato possibile stabilire un'incidenza sulla comparabilità dei prezzi e la richiesta è stata respinta.

(39) Il medesimo produttore esportatore indiano ha infine obiettato che le risultanze provvisorie del procedimento antidumping erano in contrasto con le risultanze provvisorie del parallelo procedimento antisovvenzioni. È stato asserito che non sarebbe corretto respingere nell'ambito dell'inchiesta antidumping la richiesta di adeguamento per la restituzione del dazio avanzata dalla società, mentre nell'ambito della contemporanea inchiesta antisovvenzioni il DEPB di cui la società usufruisce è stato considerato una sovvenzione all'esportazione.

(40) Questa argomentazione non può essere accolta. In effetti, nel quadro della parallela inchiesta antisovvenzioni è emerso che il regime che aveva dato diritto ad un rimborso del dazio doganale o ad un'importazione in esenzione dal dazio, secondo i casi, era una sovvenzione all'esportazione compensabile e non un regime di restituzione autentica dei dazi, ai fini del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ([1]) («regolamento antisovvenzioni di base»). Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, tale dazio compensativo verrà dedotto dal dazio antidumping. Aggiungere a tale deduzione l'adeguamento richiesto significherebbe apportare un doppio adeguamento che annullerebbe i risultati dell'inchiesta antisovvenzioni.

(41) In considerazione di quanto sopra, le risultanze provvisorie della Commissione sono confermate: la richiesta avanzata dalla società di un adeguamento per differenze su oneri di importazione e imposte indirette non era giustificata ed è stata, di conseguenza, respinta.

(42) Una società coreana ha contestato il metodo di calcolo dell'adeguamento per la restituzione del dazio effettuato dalla Commissione, che, secondo la stessa società, non rifletteva l'effettivo importo della restituzione del dazio ricevuta durante il periodo dell'inchiesta.

(43) Nel corso dell'inchiesta, la società in questione non ha fornito alcuna prova in merito alla relazione tra l'importo della restituzione del dazio effettivamente ricevuta e le materie prime fisicamente incorporate nel prodotto. In mancanza di nuovi elementi di prova a sostegno della richiesta del produttore esportatore, è confermato l'orientamento seguito al considerando 58 del regolamento provvisorio.

(44) Un'altra società coreana ha sollevato obiezioni riguardo alla decisione della Commissione di respingere interamente l'adeguamento per la restituzione del dazio (cfr. considerando 58 del regolamento provvisorio).

(45) Alla luce delle spiegazioni fornite dalla società dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio e in considerazione delle informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha

([1]) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

▼B

potuto calcolare nuovamente l'importo della detrazione per la restituzione del dazio al fine di rispecchiare il dazio pagato per le materie prime importate durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, la detrazione è stata concessa, ma solo nella misura in cui è stato possibile verificarne l'entità.

(46) Un produttore esportatore dell'India ha contestato il fatto che, nello stabilire i prezzi delle vendite sul mercato interno, la Commissione non abbia preso in considerazione le imposte sulle vendite. È stato asserito che, benché la società fosse esente dalle imposte sulle vendite durante il periodo dell'inchiesta, il prezzo fatturato ai clienti era un prezzo onnicomprensivo e le imposte sulle vendite venivano effettivamente riscosse dai clienti e successivamente versate al governo.

(47) Le informazioni presentate dal produttore dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono in contrasto con quelle raccolte e verificate in loco e sulle quali sono state basate le risultanze provvisorie. Inoltre, non sono state presentate prove a sostegno dell'affermazione secondo cui le imposte sulle vendite erano effettivamente state riscosse dai clienti e versate al governo. Dall'inchiesta è emerso in modo inconfutabile che la società in questione beneficiava di un regime di esenzione da imposte sulle vendite, applicabile agli acquisti e alle vendite del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. I prezzi di vendita riportati sulle fatture commerciali sono risultati essere «esenti da imposte sulle vendite» e i documenti relativi alla politica dei prezzi per il mercato interno indicavano che l'imposta sulle vendite era «per il momento pari a zero». È stata inoltre esaminata dettagliatamente la base giuridica del regime di esenzione dalle imposte sulle vendite e non sono emerse indicazioni a sostegno delle nuove richieste della società. Pertanto si confermano le risultanze provvisorie.

Stadio commerciale

(48) Un produttore esportatore malese ha insistito sulla propria richiesta di adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale tra le vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno e le vendite all'esportazione.

(49) In mancanza di elementi che provino costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali nel mercato interno del paese esportatore, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 69 del regolamento provvisorio.

Costi di credito

(50) Un produttore esportatore malese ha obiettato che non si era tenuto conto dei costi di credito sulle operazioni commerciali effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta.

(51) Poiché entro i termini stabiliti non è pervenuta una richiesta di adeguamento per differenze di costi di credito debitamente corredata di prove, la richiesta non ha potuto essere verificata ed è pertanto respinta.

(52) L'altro produttore esportatore malese ha asserito che il tasso di interesse applicato nel regolamento provvisorio per il calcolo dei costi di credito per il settore delle esportazioni non era corretto.

(53) Le risultanze provvisorie relative a questo aspetto sono state riesaminate ed è stato concluso che il tasso di interesse applicato dalla società nella sua risposta al questionario era in effetti più esatto e i calcoli sono stati adeguatamente riveduti.

Sconti e riduzioni

(54) Un produttore esportatore indiano ha ribadito che il valore normale avrebbe dovuto essere adeguato per tener conto dell'importo di uno «sconto fedeltà» concesso a determinati clienti sul mercato interno.

▼B

(55) È stato rilevato che lo sconto in questione era pagabile dopo il periodo dell'inchiesta a condizione che fossero soddisfatte determinate condizioni. Come esposto al considerando 35 del regolamento provvisorio, non vi erano prove del fatto che il sistema di sconti fosse stato utilizzato in maniera costante e generale. In realtà non erano ancora stati effettuati esborsi ai sensi di tale sistema. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base, che stabilisce che un adeguamento può essere effettuato solo a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni, la richiesta è stata respinta.

Costi di movimentazione

(56) È stata rilevata la presenza di un errore materiale nel calcolo dell'adeguamento da concedere ad un produttore esportatore indiano per i costi di movimentazione per il settore delle esportazioni. L'errore è stato corretto.

Altri

(57) Un produttore esportatore dell'India ha obiettato riguardo ai motivi alla base del rigetto della sua richiesta di un adeguamento per tener conto delle retribuzioni dei venditori sul mercato interno e su quello all'esportazione e ha presentato nuove informazioni a sostegno della sua richiesta.

(58) Tali informazioni o prove, tuttavia, per quanto esplicitamente richieste nel questionario, sono state fornite solo molto tempo dopo il sopralluogo di verifica. Poiché entro i termini stabiliti non è pervenuta una richiesta di adeguamento per le retribuzioni dei venditori debitamente corredata di prove, la richiesta non ha potuto essere verificata ed è pertanto respinta.

4. **Margine di dumping per le imprese oggetto dell'inchiesta**

(59) Un produttore esportatore coreano ha affermato che la Commissione, effettuando un confronto tra la media ponderata del valore normale e i singoli prezzi all'esportazione al fine di calcolare il margine di dumping, si è discostata dalla norma contenuta nell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Tale confronto è stato ritenuto discriminatorio e in contrasto con il metodo utilizzato per gli altri produttori esportatori coreani. La società, che dopo la comunicazione delle risultanze provvisorie aveva fornito dati modificati in relazione alla media ponderata dei prezzi per cliente e per regioni, ha asserito che le variazioni dei prezzi non potevano essere considerate sostanziali. La stessa società ha inoltre affermato che tali variazioni erano dovute a differenze nelle condizioni di concorrenza sul mercato comunitario e non all'intenzione di praticare un dumping mirato.

(60) Per la determinazione provvisoria, la Commissione ha considerato che, nel caso specifico di questa società, il metodo di calcolo utilizzato per gli altri produttori esportatori (cfr. considerando 60 del regolamento provvisorio) non avrebbe consentito di valutare pienamente la consistenza del dumping praticato. Inoltre, era stato rilevato un andamento dei prezzi all'esportazione che differiva significativamente a seconda degli acquirenti e delle regioni. Di conseguenza, il valore normale stabilito sulla base della media ponderata è stato confrontato con i prezzi di tutte le singole operazioni commerciali con la Comunità.

(61) Il metodo usato dalla Commissione per confrontare la media ponderata del valore normale con i singoli prezzi all'esportazione è pienamente in linea con la norma stabilita all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. Il secondo comma dell'articolo 2, paragrafo 11, afferma chiaramente che il valore normale determinato in base alla media ponderata può essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella

▼B

Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se mediante il confronto tra le medie ponderate del valore normale e dei prezzi all'esportazione non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Nel caso in esame entrambe le condizioni sono soddisfatte. Anche dopo la correzione dei prezzi all'esportazione apportata dal produttore esportatore, era ancora chiaro che l'andamento dei prezzi differiva in modo significativo per acquirenti e per regioni e che non era possibile valutare correttamente il margine di dumping confrontando le medie ponderate del valore normale e dei prezzi all'esportazione.

(62) Si ritiene pertanto che non vi sia stata discriminazione tra produttori esportatori coreani, bensì la semplice applicazione della norma adeguata per ciascuna specifica situazione. Si confermano quindi le risultanze provvisorie.

(63) Una società taiwanese ha chiesto di effettuare il confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione su base mensile, asserendo che durante il periodo dell'inchiesta si erano verificate notevoli variazioni dei costi e dei prezzi dovute a cambiamenti dei prezzi delle materie prime.

(64) Le fluttuazioni dei costi e dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta sono quasi inevitabili in un'inchiesta antidumping. Ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, la Commissione ha stabilito una media ponderata per entrambi i fattori, tenendo così conto dell'effetto delle fluttuazioni, con particolare riferimento al caso di questo produttore esportatore per il quale esiste una chiara correlazione tra l'evoluzione dei costi e dei prezzi. Si ritiene che la particolare situazione della società che ha avanzato la richiesta non giustifichi una deviazione dal metodo utilizzato per tutte le società interessate dal presente procedimento. Ciò sarebbe inoltre in contrasto con la prassi normalmente seguita dalla Commissione di utilizzare periodi di tempo diversi: mensili, per il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, e annuali per le altre fasi del calcolo del dumping.

(65) Occorre inoltre notare che la società in questione non ha formulato tale richiesta né nella risposta al questionario, né durante il sopralluogo di verifica, benché in quel momento i fatti su cui la richiesta si basa fossero già ben noti alla società. Tutte le informazioni utili avrebbero dovuto pervenire entro i termini fissati inizialmente. Non essendo stato possibile verificare adeguatamente le informazioni presentate diversi mesi dopo la scadenza di tali termini, la richiesta della società è stata respinta.

(66) Una società taiwanese, le cui esportazioni verso la Comunità risultavano essere state effettuate di poco al di fuori del periodo dell'inchiesta, ha chiesto che le venisse attribuito il margine di dumping medio delle altre società che hanno collaborato e non il margine di dumping residuo per Taiwan, fissato al livello del margine di dumping più elevato rilevato per le società che hanno collaborato.

(67) La richiesta è stata accettata. Pertanto, il margine di dumping per la società Nan Ya Plastics Corp. è fissato al livello del margine di dumping medio delle società taiwanesi che hanno collaborato, cioè al 9,6 %.

(68) Due società taiwanesi che hanno collaborato hanno segnalato errori materiali nel calcolo del margine di dumping provvisorio. Tali errori sono stati corretti e i rispettivi margini di dumping sono stati adeguati di conseguenza.

(69) In considerazione di quanto sopra e in assenza di altre osservazioni delle parti interessate, è stato deciso di applicare i metodi stabiliti nel regolamento provvisorio per le società che hanno collaborato e per quelle che non hanno collaborato.

▼B

(70) Dal confronto si è rilevata l'esistenza di un margine di dumping minimo per le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità effettuate da una società coreana durante il periodo dell'inchiesta.

(71) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, sono i seguenti:

India	Reliance Industries Limited	51,5 %
	Pearl Engineering Polymers Limited	30,0 %
	Altre società	51,5 %
Indonesia	P.T. Bakrie Kasei Corporation	63,5 %
	P.T. Indorama Synthetics Tbk	15,2 %
	P.T. Polypet Karyapersada	73,7 %
	Altre società	73,7 %
Repubblica di Corea	Honam Petrochemical Corporation	19,8 %
	Tongkook Corporation	55,8 %
	Daehan Synthetic Fiber Corporation	5,1 %
	Sk Chemicals Corporation	1,4 % minimo
	Altre società	55,8 %
Malaysia	Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.	7,8 %
	MPI Polyester Industries Sdm. Bhd.	34,2 %
	Altre società	34,2 %
Taiwan	Far Eastern Textile Ltd	7,8 %
	Shingkong Synthetic Fibers Corporation	7,8 %
	Tuntex Distinct Corp.	12,4 %
	Nan Ya Plastics Corporation	9,6 %
	Altre società	12,4 %
Thailandia	Thai Shingkong Industry Corpoation Limited	32,5 %
	Altre società	32,5 %

E. **INDUSTRIA COMUNITARIA**

(72) Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla definizione dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze esposte ai considerando 87-92 del regolamento provvisorio.

F. **PREGIUDIZIO**

1. **Osservazioni preliminari**

(73) Alcune delle parti interessate hanno avanzato obiezioni riguardo al fatto che i dati presentati dall'industria comunitaria fossero stati utilizzati solo per il periodo che va dal 1996 in poi, mentre l'osservazione degli sviluppi del mercato per il periodo precedente

▼B

era stata basata su informazioni provenienti da ricerche di mercato indipendenti.

(74) La Commissione ha ritenuto che i dati presentati dall'industria comunitaria per l'anno 1995 non potessero essere utilizzati a causa della scissione di Kodak e Eastman nel 1995 e della ristrutturazione delle attività della Shell. Né la Shell, né la Eastman hanno potuto fornire dati completi per quell'anno.

(75) La Commissione ha tuttavia ritenuto essenziale fornire un prospetto della situazione di penuria che nel 1995 ha caratterizzato il mercato comunitario, a causa dell'incidenza di tale fenomeno tanto sui prezzi quanto sulla redditività dell'industria comunitaria. In tale ottica, l'uso di informazioni provenienti da ricerche di mercato indipendenti è stato ritenuto uno strumento valido per ottenere i dati di base necessari alla valutazione della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo in esame, come spiegato al considerando 97 del regolamento provvisorio.

2. **Consumo**

(76) Non essendo pervenute nuove informazioni che contestino il contenuto, sono confermate le risultanze relative al consumo del prodotto in esame nella Comunità esposte ai considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

3. **Importazioni dai paesi interessati**

(77) In assenza di nuove informazioni, sono confermate le risultanze provvisorie relative al volume e ai prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

(78) Un esportatore indonesiano ha chiesto che le importazioni originarie dell'Indonesia non fossero valutate cumulativamente con le altre importazioni in esame, a causa soprattutto delle differenze nell'andamento dei volumi tra le importazioni originarie del suo paese e quelle originarie degli altri paesi oggetto dell'inchiesta. Tale argomentazione era già stata esaminata al considerando 106 del regolamento provvisorio e perciò, dal momento che non sono pervenute nuove informazioni, la Commissione non può accettare la richiesta.

(79) È pertanto confermata la conclusione secondo cui le importazioni originarie dell'Indonesia devono essere valutate cumulativamente con le importazioni provenienti dagli altri paesi interessati.

4. **Situazione dell'industria comunitaria**

(80) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. L'esame ha incluso tutti i fattori specificamente elencati all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. Tuttavia, alcuni fattori non vengono presentati in modo dettagliato poiché si è rilevato che essi non hanno pertinenza con la valutazione della situazione dell'industria comunitaria nel corso dell'inchiesta (salari e scorte, vedi appresso). Per quanto attiene all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi in questione, tale incidenza non può considerarsi trascurabile.

▼B

Fattori esaminati nel regolamento provvisorio

— Investimenti:

(81) È stato rilevato che alcuni investimenti effettuati da un produttore comunitario che ha collaborato non sono stati tenuti in considerazione nella fase provvisoria. L'inserimento di tali dati lascia immutato l'andamento precedentemente stabilito per la situazione degli investimenti:

(82) Alcune delle parti interessate hanno asserito che l'entità degli investimenti realizzati nel 1998 dall'industria comunitaria mostra che quest'ultima godeva di una buona salute finanziaria. Altri hanno asserito che se nel periodo dell'inchiesta il livello degli investimenti era basso, ciò era dovuto alle perdite registrate dall'industria comunitaria negli anni precedenti e alle importazioni oggetto di dumping effettuate durante il periodo dell'inchiesta.

(83) A tale proposito, l'inchiesta ha mostrato chiaramente che le spese per gli investimenti fatte nel 1997, nel 1998 e nel periodo dell'inchiesta sono state in gran parte frutto di decisioni adottate nel 1995 e nel 1996, quando le prospettive per il settore del PET erano buone (le perdite subite nel 1996 erano state viste come una situazione temporanea). In industrie di questo tipo, è più corretto esaminare i programmi di investimento che non i periodi di tempo in cui gli investimenti vengono effettivamente realizzati. Come affermato al considerando 124 del regolamento provvisorio, si conferma che, a seguito dell'ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria causato da pratiche di dumping pregiudizievoli durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria non ha pianificato espansioni di capacità significative per soddisfare i futuri incrementi della domanda.

— Salari e scorte:

(84) Sono stati esaminati anche i salari e le scorte. Tuttavia, i salari non sono stati considerati un fattore determinante, poiché rappresentano una piccola quota del totale dei costi e si sono mantenuti stabili nel corso del periodo in esame. Per quanto attiene alle scorte, data la natura stagionale del mercato del PET, si è rilevato che i livelli delle scorte variano notevolmente nel corso dell'anno e non sono stati ritenuti un elemento significativo per l'analisi del pregiudizio.

— Crescita:

(85) Per quanto il regolamento provvisorio non lo riporti esplicitamente, la Commissione nel quadro dell'analisi della quota di mercato ha anche esaminato la crescita, rilevando una leggera perdita per l'industria comunitaria nel corso del periodo in esame.

Altri fattori esaminati

(86) È stato condotto un ulteriore esame della situazione dell'industria comunitaria in relazione ai seguenti indicatori:

— Capacità di ottenere capitali:

(87) Come già riportato nel regolamento provvisorio, il livello delle perdite subite durante il periodo dell'inchiesta è stato tale che durante il periodo stesso non è stato possibile concordare nuovi progetti di investimento. Chiaramente, la cosa non è andata a vantaggio della capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali in quel periodo, nonostante il previsto aumento della domanda.

— Produttività:

(88) La produttività, in termini di tonnellate prodotte per addetto, è aumentata del 67 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta e del 21 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta. Questo rilevante aumento della produttività mostra che l'industria comunitaria ha fatto il possibile per mantenersi competitiva.

▼B

— Utile sul capitale investito:

	1996	1997	1998	Periodo dell'inchiesta
Utile sul capitale impiegato ([1])	– 6 %	– 7 %	1 %	– 8 %

([1]) Per utile sul capitale impiegato si intendono i profitti al lordo di imposte dopo i necessari adeguamenti per gli eventuali dividendi su azioni privilegiate e l'eventuale pagamento/riscossione per prestiti obbligazionari o a lunga scadenza divisi per l'intero capitale azionario e per le riserve insieme ai prestiti obbligazionari e a altri prestiti a lunga scadenza.

(89) Questo indicatore riflette la situazione generale dell'industria comunitaria (comprensiva della maggior parte delle attività aziendali connesse al PET). La verifica ha dimostrato che una gran parte dell'andamento negativo registrato durante il periodo dell'inchiesta è attribuibile al settore del PET. Tale indicatore è in linea con il deterioramento della redditività dell'industria comunitaria.

— Cash flow (flussi finanziari):

(EUR)

1996	Importi netti in entrata/uscita provenienti da attività operative	– 79 002 884
1997	Importi netti in entrata/uscita provenienti da attività operative	84 901 988
1998	Importi netti in entrata/uscita provenienti da attività operative	132 915 718
Periodo dell'inchiesta	Importi netti in entrata/uscita provenienti da attività operative	51 115 757

(90) Questo indicatore riflette la situazione generale dell'industria comunitaria (comprensiva della maggior parte delle attività aziendali connesse al PET). Esso rappresenta il risultato operativo lordo di queste società, cioè le vendite al netto dei costi delle vendite e al lordo di oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti e imposte. La verifica ha dimostrato che una larga parte del deterioramento registrato durante il periodo dell'inchiesta è attribuibile al settore del PET.

5. **Ulteriori obiezioni sollevate**

Obiezioni di carattere generale sollevate in merito alle conclusioni della Commissione

(91) Alcune delle parti interessate hanno contestato le conclusioni della Commissione relative al pregiudizio, poiché alcuni degli indicatori di pregiudizio mostravano andamenti stabili o positivi. A tale riguardo, diverse parti interessate hanno richiamato l'attenzione sul basso livello di sottoquotazione dei prezzi, sull'incremento del volume delle vendite e sulla generale stabilità della quota di mercato. A parer loro, tali indicatori mostravano un buono stato di salute dell'industria comunitaria e che il livello dei prezzi, pur essendo molto basso, poteva essere ritenuto normale, in considerazione delle condizioni di mercato esistenti.

(92) Tale argomentazione non è stata accettata. Come chiarito nel regolamento provvisorio, l'incremento delle vendite e il recupero della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta, dopo una perdita di 5 punti percentuali tra il 1997 e il 1998, si sono verificati quando l'industria comunitaria ha diminuito notevolmente i propri prezzi per adeguarli a quelli delle importazioni oggetto di dumping. Come risulta dal regolamento provvisorio, è stato stabilito che le importazioni sono state effettuate a prezzi di dumping. A tale riguardo, il fatto che la sottoquotazione dei prezzi fosse ad un livello basso è attribuibile alla depressione

▼B

dei prezzi dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Tale depressione dei prezzi è stata provocata dalle importazioni oggetto di dumping, che in termini di volume e di quota di mercato erano molto consistenti e che avevano costretto l'industria comunitaria a reagire riducendo i propri prezzi.

Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

(93) Molte delle parti interessate e dei delegati degli Stati membri hanno chiesto alla Commissione di analizzare taluni sviluppi che si sono verificati dopo il periodo dell'inchiesta e di tenerne conto. In particolare, queste parti hanno sottolineato il rapido e consistente incremento dei prezzi del PET dell'industria comunitaria rispetto all'incremento del costo delle materie prime. Secondo le parti in questione, dopo il periodo dell'inchiesta la situazione dell'industria comunitaria era notevolmente migliore e probabilmente l'industria comunitaria non subiva più un grave pregiudizio.

(94) Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. In base alla giurisprudenza della Corte, è possibile prendere in considerazione gli sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta solo quando questi rendono l'imposizione delle misure antidumping chiaramente inadeguata.

(95) La Commissione ha analizzato gli sviluppi del mercato del PET nei nove mesi successivi al periodo dell'inchiesta, cioè dal 1º ottobre 1999 al 30 giugno 2000. Ne è risultato che i prezzi delle vendite di PET effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario hanno mostrato un incremento costante. Il prezzo medio di vendita per il periodo dei nove mesi era di circa il 40 % superiore alla media rilevata nel periodo dell'inchiesta. Tale incremento è stato più rapido dell'incremento dei costi (circa 20 %) ed ha portato ad un miglioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria. Ciò nonostante, in media, nell'arco dei nove mesi, per l'industria comunitaria l'utile sulle vendite era ancora negativo (– 2 %) e quindi il rendimento finanziario ancora insoddisfacente e lontano dal livello che può garantire la vitalità di questa industria.

(96) Questo radicale cambiamento nei prezzi è derivato prevalentemente dall'incremento dei prezzi del petrolio greggio verificatosi a metà del 1999 e che nel giro di pochi mesi ha notevolmente inciso sui prezzi di tutti i polimeri. Occorre anche notare che si è osservato un costante incremento delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria a detrimento delle importazioni oggetto di dumping. La riduzione del volume delle importazioni oggetto di dumping potrebbe tuttavia essere stata causata dall'apertura di un'inchiesta antidumping. Inoltre, nel presente caso, l'andamento del tasso di cambio dollaro/euro aveva reso le importazioni in esame meno interessanti.

(97) Occorre notare che i tassi di cambio, così come il prezzo del petrolio greggio, sono estremamente variabili e i cambiamenti possono essere di carattere temporaneo. Inoltre, qualora l'inchiesta antidumping in corso venisse chiusa senza istituzione di misure, è probabile che le importazioni oggetto di dumping riguadagnerebbero rapidamente quota di mercato.

(98) In considerazione di quanto sopra, si è concluso che gli sviluppi verificatisi dopo il periodo dell'inchiesta non indicano la scomparsa del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping. Di conseguenza, l'imposizione di misure antidumping non è chiaramente inadeguata.

6. **Conclusione sul pregiudizio**

(99) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni, esposte ai considerando 125-128 del regolamento

▼B

provvisorio, secondo cui l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

G. NESSO DI CAUSALITÀ

(100) Diverse parti interessate hanno continuato a sostenere che la Commissione era erroneamente giunta alla conclusione secondo cui le importazioni originarie dei paesi interessati erano la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria mentre, a parer loro, la situazione di questa industria e il livello dei prezzi praticati sul mercato comunitario erano dovuti ad una combinazione di altri fattori. A tale proposito, dette parti hanno insistito sugli argomenti già sollevati nella fase provvisoria (compresi il prezzo delle materie prime, la situazione di eccesso di capacità e la concorrenza tra produttori di PET).

(101) Poiché non sono pervenute ulteriori osservazioni relative alla causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni, esposte al considerando 148 del regolamento provvisorio, secondo cui le importazioni di PET dai paesi in questione ha causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Probabili effetti dell'istituzione di misure sulle industrie a valle

Ulteriore fase dell'inchiesta

(102) A causa dello scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori nella prima fase dell'inchiesta, la Commissione ha deciso di approfondire l'inchiesta riguardo ai probabili effetti dell'istituzione di misure sulle industrie a valle. Per questo motivo la Commissione ha inviato 90 nuovi formulari, semplificati, agli utilizzatori di PET, alcuni dei quali erano già stati contattati, ma non avevano risposto. 19 società che precedentemente non avevano collaborato hanno presentato risposte valide entro i termini stabiliti.

Le nuove società che hanno collaborato sono:

— tre trasformatori di preformati/bottiglie:

Lux PET GmbH & Co. (Lussemburgo)

Puccetti SpA (Italia)

EBP SA (Spagna),

— quattro produttori di pellicole e di fogli di PET che utilizzano il prodotto in esame:

RPC Cobelplast Montonate Srl (Italia)

Moplast SpA (Italia)

Alusuisse Thermoplastic (UK)

Klöckner Pentaplast BV (Paesi Bassi),

— quattro produttori di bibite:

L'abeille (Francia)

Pepsico Food Beverages Intl. Ltd (Italia)

Pepsico France (Francia)

Europe embouteillage Snc (Francia),

— otto produttori di acque minerali e sorgive:

Aguas Minerales Pasqual S.L. (Spagna)

Eycam Perrier SA (Spagna)

▼B

Font Vella SA & Aguas de Lanjarón SA (Spagna)

Italaquae SpA (Italia)

Neptune SA (Francia)

Roxane SA (Francia)

San Benedetto (Italia)

Società generale delle acque minerali arl (Italia).

(103) In totale, i dati presentati dalle società che hanno compilato il primo o il secondo formulario hanno coperto il 26 % del consumo di PET nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. I dati relativi ai costi, ricavati dalla combinazione di queste informazioni, sono stati considerati rappresentativi di vari sottosettori di utilizzatori, poiché si è osservato un buon livello di coerenza tra le informazioni fornite dalle singole imprese appartenenti agli stessi sottosettori.

(104) Dopo l'istituzione di misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto diverse comunicazioni da parte di utilizzatori o di loro associazioni rappresentative. Dette comunicazioni contenevano prevalentemente commenti riguardo ai passati sviluppi del mercato del PET e osservazioni sull'eventuale incidenza delle misure sui settori utilizzatori. Le comunicazioni sono state inviate da:

— la Schmalbach-Lubeca, il più grande trasformatore in Europa (18 % del consumo comunitario di PET),

— l'EUPC (European plastic Converters), l'associazione europea dei trasformatori della plastica,

— l'UNESDA, un'associazione rappresentativa dei produttori di bibite,

— il gruppo Nestlé, che ha ribadito che i dati forniti per il mercato francese sono rappresentativi della globalità del suo mercato europeo. (In totale, gli acquisti europei di PET effettuati dal gruppo rappresentano circa il 9 % del consumo comunitario di PET di cui il 3 % riguarda il solo mercato francese).

(105) Queste comunicazioni, insieme a quelle presentate dalle associazioni rappresentative dei produttori di acque (che si erano manifestati durante la prima fase dell'inchiesta), sono state tenute in considerazione e, in totale, tutte le comunicazioni rappresentano almeno la metà del mercato.

Descrizione dei settori degli utilizzatori

(106) Dall'analisi di tutte le informazioni pervenute è emerso che il settore degli utilizzatori, che precedentemente si riteneva suddivisibile in 3 gruppi (produttori di preformati, produttori di acque e produttori integrati di bibite), è più esattamente composto di due gruppi:

— I trasformatori, che comprendono i fabbricanti di preformati e di bottiglie e i produttori di fogli. Tali utilizzatori svolgono una semplice attività di trasformazione; pertanto, il costo del PET è in assoluto il loro principale elemento di costo. I fabbricanti di bottiglie e di preformati vendono la maggior parte della propria produzione ad imprese di imbottigliamento di bibite. I produttori di fogli, che rappresentano solo una piccola parte del settore di trasformazione, vendono a diversi tipi di industrie che utilizzano i fogli principalmente per il confezionamento delle merci.

— Le imprese di imbottigliamento di bibite, comprese l'acqua, le bibite con o senza aggiunta di anidride carbonica, il latte, i succhi di frutta ecc. La suddivisione di questo gruppo di utilizzatori tra produttori di acque e produttori di bibite non è appropriata poiché in molti casi lo stesso fabbricante

▼B

imbottiglia tanto acqua quanto bibite. È invece più appropriato operare una distinzione tra le diverse bibite che essi producono poiché, in termini relativi, la percentuale rappresentata dal PET nei costi di produzione dipende dal costo intrinseco delle bibite (per le acque gassate o i succhi di frutta occorrono mezzi di produzione più costosi che per le semplici acque). In ogni caso, il PET resta un elemento di costo di notevole rilievo e i problemi che si presentano alle imprese di imbottigliamento in relazione alle forniture di PET sono simili indipendentemente dal prodotto imbottigliato.

(107) Si noti che esiste un legame operativo molto stretto tra i trasformatori (tranne i produttori di fogli) e le imprese di imbottigliamento.

— Le imprese di imbottigliamento assorbono la quasi totalità della produzione dei trasformatori.

— Ciascun trasformatore ha un numero molto ristretto di clienti (spesso solo uno).

— I trasformatori operano su base contrattuale con i loro clienti e tali contratti contengono molto spesso clausole che tengono automaticamente conto dei cambiamenti del prezzo del PET o vengono regolarmente rinegoziati.

Di conseguenza, l'incidenza delle misure descritte in appresso non deve essere cumulata, poiché la maggior parte dell'incidenza verrà direttamente trasferita sui principali clienti dei trasformatori, cioè sulle imprese di imbottigliamento di bibite.

Impatto prevedibile delle misure sugli utilizzatori

(108) Dopo l'analisi dei nuovi dati pervenuti, la situazione degli utilizzatori, che hanno fornito informazioni adeguatamente quantificate, era la seguente:

		Consumo di PET in % del consumo comunitario	Incidenza % del PET sui costi di produzione	Addetti impiegati in produzioni con uso di PET
Trasformatori	Produttori di bottiglie e di preformati	7	66	770
	Produttori di fogli	1	55	186
Industrie di imbottigliamento di bibite	Acque minerali e sorgive	18	24	6 766
	Bibite	1	9	298
Totale		26		8 020

Impatto sui trasformatori

(109) È stato calcolato che l'istituzione contestuale delle misure antidumping e delle misure compensative proposte (di cui le misure compensative rappresentano solo il 15 %), in considerazione dei volumi degli acquisti di PET originario dei paesi interessati effettuati nel periodo dell'inchiesta, comporterebbe un incremento del 4 % nei costi di produzione dei trasformatori che producono preformati e bottiglie (in base ai prezzi del PET del luglio 2000, tale incremento sarebbe del 2 %). Parallelamente, l'incidenza delle misure sui produttori di fogli sarebbe di circa il 2,3 % (1,2 %, basandosi sui prezzi del PET del luglio 2000).

(110) Dati i vincoli contrattuali esistenti con i loro clienti, è probabile che i trasformatori che producono preformati e bottiglie riusciranno a scaricare la maggior parte dell'incremento dei costi sui propri clienti. La stessa cosa vale per i produttori di fogli. Si

▼B

ritiene pertanto che, per queste società, l'impatto diretto delle misure sull'utile sulle vendite sia limitato.

(111) Il rischio principale sul quale questi utilizzatori hanno insistito riguarda il possibile trasferimento delle attività dei trasformatori in paesi extracomunitari. La Commissione non individua tuttavia nuovi elementi di prova che facciano intravedere questo rischio, soprattutto se si considera, da una parte, la stima dell'impatto delle misure proposte e, dall'altra, i costi e gli svantaggi connessi ad un trasferimento. Al considerando 179 del regolamento provvisorio, è stato stimato che i costi aggiuntivi connessi al trasporto rappresenterebbero da soli un aumento del 2,5 % dei costi. Inoltre, è stato anche spiegato che prossimità, flessibilità e affidabilità di rifornimenti erano elementi essenziali per gli utilizzatori.

Impatto sulle industrie di imbottigliamento di bibite

(112) È stato calcolato che, per le imprese di imbottigliamento di bibite, l'istituzione contestuale delle misure antidumping e delle misure compensative proposte, tenuto conto dei volumi degli acquisti di PET originario dei paesi interessati effettuati da tali imprese durante il periodo dell'inchiesta e del fatto che la maggior parte dell'incremento dei costi dei preformati verrà trasferita su dette imprese, porterebbe ad un incremento medio dei costi di produzione inferiore allo 0,9 % (in base ai prezzi del PET del luglio 2000, tale incremento si aggirerebbe attorno allo 0,4 %).

(113) Si ritiene che tale incremento dei costi di produzione avrebbe un impatto limitato sulle grandi società che vendono bibite di marche note, poiché tali società hanno profitti elevati. Le piccole imprese di bibite di marche non note, che rappresentano solo una piccola percentuale di questo settore, operano con profitti più ridotti; tale incremento non dovrebbe mettere seriamente a rischio le loro attività, ma potrebbe richiedere un impegno nella ristrutturazione dei costi. A tale riguardo, occorre notare che in passato tali società hanno dovuto far fronte a notevoli fluttuazioni dei prezzi del PET.

Impatto globale sugli utilizzatori

(114) Come già accennato, generalmente il PET viene usato, direttamente o indirettamente tramite i trasformatori, dai produttori di bibite, mentre per le altre industrie il PET rappresenta solo un materiale di importanza marginale destinato al confezionamento. Poiché l'impatto previsto per il settore delle bibite è già comprensivo dell'impatto sul costo del PET lavorato dai trasformatori, si può ritenere che l'incremento dei costi per gli utilizzatori del PET sarebbe limitato.

2. **Prezzo al dettaglio delle bibite**

(115) Si è riscontrato che, nell'ultimo decennio, i prezzi delle acque e delle bibite in bottiglia sono aumentati al ritmo costante dell'1-2 % annuo (statistiche Eurostat sull'indice dei prezzi al dettaglio). Nel corso dello stesso periodo, i prezzi del PET sono stati estremamente variabili, senza tuttavia influenzare i prezzi al dettaglio delle acque e delle bibite in bottiglia. Pertanto è respinta l'obiezione secondo cui le misure potrebbero avere un impatto inflazionistico sui prezzi al dettaglio delle acque e delle bibite in bottiglia.

3. **Probabile effetto dell'istituzione di misure sull'industria comunitaria e sulle industrie a monte**

(116) Con ogni probabilità, le misure proposte andrebbero a beneficio dell'industria comunitaria la quale, con i suoi sforzi di ristrutturazione e il notevole aumento della produttività, ha dimostrato di essere determinata a restare presente su un mercato comunitario in rapida crescita. L'istituzione di misure consentirà a questa industria di migliorare la propria redditività e di effettuare gli

▼B

investimenti che, in un'attività ad alta intensità di capitale come questa, sono indispensabili a garantire la propria vitale e duratura presenza sul mercato comunitario.

(117) Poiché la situazione dell'industria comunitaria a monte dipende dalla salute finanziaria dei produttori comunitari di PET, il miglioramento della situazione di questi ultimi, conseguente all'istituzione di misure, andrà anche a vantaggio dell'industria a monte. Ciò è stato confermato dalle società appartenenti all'industria a monte che hanno collaborato.

4. **Conclusioni sull'interesse della Comunità**

(118) Sulla base delle ulteriori informazioni ottenute dagli utilizzatori, si conclude che su questi le misure avrebbero un impatto limitato. Dal momento che i trasformatori possono trasferire la maggior parte dell'incremento dei costi sui propri clienti, si ritiene che in definitiva l'impatto delle misure sui produttori di bibite sia marginale rispetto alla redditività globale del settore.

(119) Inoltre, si conferma che è improbabile che si verifichi un trasferimento della produzione di preformati al di fuori della Comunità, che i prezzi al dettaglio delle bibite non è generalmente molto influenzato dalle fluttuazioni dei prezzi del PET e che l'istituzione di misure è chiaramente nell'interesse della Comunità e delle industrie a monte.

(120) Dal momento che non sono pervenute nuove osservazioni riguardo all'interesse della Comunità, è confermata la conclusione esposta al considerando 202 del regolamento provvisorio, secondo cui non esistono motivi convincenti per non istituire misure.

I. **LINEA DI CONDOTTA DEFINITIVA**

(121) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si ritiene che sia opportuno adottare misure antidumping definitive affinché l'industria comunitaria non subisca ulteriore pregiudizio a causa di importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi in questione.

1. **Livello di eliminazione del pregiudizio**

(122) In mancanza di nuove informazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del margine di pregiudizio descritto al considerando 206 del regolamento provvisorio.

2. **Forma e livello dei dazi**

(123) In mancanza di nuove informazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione delle aliquote del dazio antidumping in considerazione delle corrispondenti aliquote del dazio compensativo stabilite nella parallela inchiesta antisovvenzioni, descritto ai considerando 209-213 del regolamento provvisorio.

(124) Al fine di evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET, causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, provochino la riscossione di dazi più elevati, si ritiene opportuno istituire dazi in forma di importi specifici per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.

▼B

(125) Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping:

India

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo (risultante dalle sovvenzioni alle esportazioni)	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto
Reliance Industries Limited	44,3 %	51,5 %	8,2 %	36,1 %	181,7 EUR/t
Pearl Engineering Polymers Limited	33,6 %	30,0 %	5,8 %	24,2 %	130,8 EUR/t
Elque Polyesters Limited	44,3 %	51,5 %	4,4 %	39,9 %	200,9 EUR/t
Futura Polymer Limited	44,3 %	51,5 %	0	44,3 %	223,0 EUR/t
Tutte le altre società		51,5 %	8,2 %	36,1 %	181,7 EUR/t

(126) La Elque Polyesters Limited e la Futura Polymer Limited hanno partecipato alla parallela inchiesta antisovvenzioni, ma non alla presente inchiesta antidumping poiché non hanno effettuato esportazioni nella Comunità. Queste società sono pertanto autorizzate a chiedere un riesame relativo ai nuovi esportatori quando effettivamente esporteranno nella Comunità o se potranno dimostrare di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di consistenti quantitativi nella Comunità

Indonesia

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Dazio antidumping proposto
P.T. Bakrie Kasei Corporation	35,1 %	63,5 %	187,7 EUR/t
P.T. Indorama Synthetics Tbk	17,8 %	15,2 %	92,1 EUR/t
P.T. Polypet Karyapersada	32,9 %	73,7 %	178,9 EUR/t
Tutte le altre società		73,7 %	187,7 EUR/t

Corea

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Dazio antidumping proposto
Honam Petrochemical Corporation	16,9 %	19,8 %	101,4 EUR/t
Tongkong Corporation	26,5 %	55,8 %	148,3 EUR/t
Daehan Synthetic Fiber Corporation	28,5 %	5,1 %	28,2 EUR/t
SK Chemicals Corporation	11 %	1,4 %	0
Tutte le altre società		55,8 %	148,3 EUR/t

▼B

Malaysia

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo (risultante dalle sovvenzioni alle esportazioni)	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto
Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.	52,1 %	7,8 %	0,2 %	7,6 %	36,0 EUR/t
MPI Poyester Industries Sdn. Bhd.	54,2 %	34,2 %	0	34,2 %	160,1 EUR/t
Tutte le altre società		34,2 %	Non pertinente	34,2 %	160,1 EUR/t

Taiwan

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Dazio antidumping proposto
Far Eastern Textile Ltd	8,2 %	7,8 %	50,2 EUR/t
Shingkong Synthetic Fibers Corporation	16,6 %	7,8 %	47,0 EUR/t
Tuntex Distinct Corp.	26,3 %	12,4 %	69,5 EUR/t
Nan Ya Plastics Corporation	26,3 %	9,6 %	53,8 EUR/t
Tutte le altre società		12,4 %	69,5 EUR/t

Thailandia

Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio compensativo	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto
Thai Shingkong Industry Corporation Limited	22,6 %	32,5 %	8,4 %	14,2 %	132,2 EUR/t
Tutte le altre società		32,5 %	8,4 %	14,2 %	132,2 EUR/t

(127) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione [1] con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connessi ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione, se necessario, modificherà opportu-

[1] Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
TERV 0/13
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

▼B

namente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

3. **Riscossione definitiva dei dazi provvisori**

(128) Considerate l'entità del dumping rilevato per i produttori esportatori e la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

4. **Impegni**

(129) A seguito dell'istituzione di misure antidumping provvisorie, i produttori esportatori dell'India e dell'Indonesia hanno offerto impegni relativi ai prezzi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

(130) La Commissione ritiene che gli impegni offerti da Reliance Industries Limited, Pearl Engineering Polymers Limited e P.T. Polypet Karyapersada possano essere accettati ([1]) in quanto eliminano l'effetto pregiudizievole del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che le società si sono impegnate a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Vista la struttura delle vendite di queste società, inoltre, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione degli impegni.

(131) Un'altra società ha anche formulato la proposta di offrire un impegno. Tuttavia, la società ha fornito, riguardo a taluni aspetti dell'inchiesta, informazioni false e fuorvianti che hanno influito sull'esattezza e l'affidabilità della sua collaborazione (cfr. considerando 13). Poiché, di conseguenza, la Commissione non era certa di poter esercitare un controllo efficace sull'impegno di questa società, l'offerta è stata respinta.

(132) Al fine di garantire l'effettivo rispetto ed il controllo degli impegni, al momento della richiesta di immissione in libera pratica a seguito degli impegni, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno, rilasciata da uno dei produttori esportatori i cui impegni sono stati accettati e contenente le informazioni elencate in allegato. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l'adeguata aliquota di dazio antidumping onde garantire l'effettiva applicazione degli impegni.

(133) In caso di violazione o di revoca degli impegni, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 3907 60 20 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907 60 80 10).

2. Salvo il disposto del seguente paragrafo 3, le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera

([1]) Vedi pagina 88 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi sottoelencati sono le seguenti:

▼M3

Paese	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	181,7	A999
Indonesia	187,7	A999
Malaysia	160,1	A999
Repubblica di Corea	148,3	A999
Taiwan	143,4	A999
Thailandia	83,2	A999

▼B

3. Le suddette aliquote non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società in appresso elencate, soggette alle aliquote di dazio antidumping seguenti:

▼M3

Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Pearl Engineering Polymers Limited	130,8	A182
India	Reliance Industries Limited	181,7	A181
India	Elque Polyesters Limited	200,9	A183
India	Futura Polymers Limited	161,2	A184
Indonesia	P.T. Bakrie Kasei Corporation	187,7	A191
Indonesia	P.T. Indorama Synthetics Tbk	92,1	A192
Indonesia	P.T. Polypet Karyapersada	178,9	A193
Malaysia	Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.	36,0	A186
Malaysia	MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.	160,1	A185
Repubblica di Corea	Daehan Synthetic Fiber Co., Limited	0	A194
Repubblica di Corea	Honam Petrochemical Corporation	101,4	A195
Repubblica di Corea	SK Chemicals Co., Limited	0	A196
Repubblica di Corea	Tongkong Corporation	148,3	A197
Repubblica di Corea	KP Chemical Corporation	0	A577
Taiwan	Far Eastern Textile Limited	0	A188
Taiwan	Tuntex Distinct Corporation	69,5	A198
Taiwan	Shingkong Synthetic Fibers Corporation	24,5	A189
Taiwan	Hualon Corporation	81,9	A578
Thailandia	Thai Shingkong Industry Corporation Limited	83,2	A190

▼M3

Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
Thailandia	Indo Pet (Thailand) Limited	83,2	A468

▼B

4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1], l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5. In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica a norma dell'articolo 2.

6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad una società operante come importatore nella Comunità dalle società di cui al paragrafo 3 sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1, a condizione che siano dichiarate al codice addizionale TARIC appropriato e che sussistano i requisiti di cui al paragrafo 2.

2. Al momento della richiesta di immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali degli Stati membri interessati di una fattura valida corrispondente all'impegno rilasciata da una delle società esportatrici di cui al paragrafo 3, contenente gli elementi fondamentali elencati in allegato. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, inoltre, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno.

3. Le importazioni accompagnate da una fattura corrispondente ad un impegno vengono dichiarate nei seguenti codici addizionali Taric:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Reliance Industries Limited	India	A181
Pearl Engineering Polymers Limited	India	A182

▼M1

Futura Polymers Limited	India	A184

▼B

P.T. Polypet Karyapersada	Indonesia	A193

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 1742/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia sono riscossi all'aliquota del dazio istituito in via definitiva. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è liberata.

[1] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/1999 (GU L 65 del 12.3.1999, pag. 1).

▼B

Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Elementi da indicare nella fattura corrispondente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2:

1) Il numero della fattura corrispondente all'impegno.

2) Il codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura possono essere sdoganate alla frontiera comunitaria (come specificato nel regolamento).

3) Descrizione esatta delle merci, compresi:

   — il numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno proposto dal produttore/esportatore in questione),

   — il codice NC,

   — la quantità (in unità).

4) La descrizione delle condizioni di vendita, compresi:

   — il prezzo unitario,

   — le condizioni di pagamento applicabili,

   — le condizioni di consegna applicabili,

   — sconti e riduzioni complessivi.

5) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

6) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

   «Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla … [società] e accettato dalla Commissione europea con la decisione (2000/745/CE). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»